



CITTÀ DI TOLMEZZO

Gestione Associata

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 30-12-2024

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. POSSEDUTE DAL COMUNE AL 31.12.2023.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **16:00** nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con avviso e ordine del giorno recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria a trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Sono intervenuti:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Vicentini Roberto	Presente	Zamolo Marioantonio	Presente
D'Orlando Laura	Presente	Tosoni Laura	Presente
Riolino Gianalberto	Presente	De Martino Fabiola	Presente
Del Fabbro Valentino	Presente	Brollo Francesco	Presente
Faccin Elisa	Presente	Busolini Roberto	Assente
Prodorutti Alessandro	Presente	Martini Francesco	Presente
Zamolo Antonio	Presente	Gallizia Cristiana	Presente
Cimenti Lukas	Presente	Craighero Marco	Presente
Migotti Mauro	Presente	Marchi Alice	Assente
Rinoldo Leonardo	Presente	Moser Gabriele	Presente
Muser Matteo	Presente		

Presenti 19 Assenti 2

Assessori esterni:

Dalla Marta Cristina	Presente
----------------------	----------

Assume la presidenza Vicentini Roberto nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Candotto Rita.

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'art. 20 del D. Lgs. n. 175 19 agosto 2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), dispone che le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune con propria deliberazione n. 52 del 13.09.2017 ha provveduto ad effettuare la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere dismesse (ESCO MONTAGNA FVG S.r.l. e Albergo Diffuso Tolmezzo soc. coop. a r.l.);

VISTA la propria precedente deliberazione n. 63 del 22.12.2023, con la quale è stata approvata la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dall'ente alla data del 31.12.2022 stabilito di:

- mantenere la partecipazione diretta nella società CAFC S.p.a. e A&T 2000 S.p.a. e della partecipazione indiretta nella società FRIULAB S.r.l., partecipata di CAFC S.p.a.;
- riprendere il processo di dismissione della partecipazione in Albergo Diffuso Tolmezzo soc. coop. a r.l.;

RILEVATO che nella deliberazione di cui sopra si prendeva atto della cessione alla Comunità di Montagna della Carnia della partecipazione in Esco Montagna in data 20.04.2023;

RILEVATO che alla data del 31.12.2023 questa amministrazione detiene direttamente la partecipazione societaria di CAFC S.p.a., affidataria del servizio idrico integrato ed indirettamente quella di ACQUEDOTTO POIANA S.p.a. partecipata di CAFC S.p.a., e direttamente di Albergo Diffuso Tolmezzo Soc. coop. a r.l. e di A&T 2000 S.p.a. affidataria del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

PRESO ATTO che alla data del 31.12.2023 CAFC S.p.A. deteneva partecipazioni in ACQUEDOTTO POIANA S.p.A. pari al 51% del capitale sociale e che al 31.12.2023 la società CAFC S.p.A. non deteneva partecipazioni in FRIULAB S.r.l. dato che la società è stata incorporata in CAFC S.p.A. in data 07.12.2023 con effetti contabili a far data dal 01.01.2023;

VISTO l'esito della revisione effettuata come risultante dalle schede allegate alla presente deliberazione, dettagliate per ciascuna partecipazione detenuta;

DATO ATTO:

- che la partecipazione azionaria diretta del Comune di Tolmezzo in CAFC S.p.a., già in precedenza riconosciuta come strategica e regolare ai sensi delle disposizioni del T.U.S.P. è strettamente necessaria all'espletamento con modalità *in house* del servizio idrico integrato, di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e all'art.16 del D. Lgs. n. 175 del 2016;
- che CAFC S.p.a. rispetta sia i dettami di cui all'art. 4 ai fini del mantenimento della partecipazione, che i requisiti di convenienza, sostenibilità ed efficienza dell'attività dalla stessa espletata, di cui all'art. 5, posto il principio di unicità della gestione del servizio come stabilito dal suo Ente di governo;
- che la società non rientra nelle ipotesi di intervento di cui all'art. 20, comma 2, del Decreto suddetto;
- che anche la partecipazione indiretta in ACQUEDOTTO POIANA S.p.a. è strettamente necessaria al corretto espletamento del servizio pubblico svolto da CAFC S.p.a.;
- che la società ACQUEDOTTO POIANA S.p.a. risulta rispettosa delle disposizioni del D. Lgs n. 175 del 2016 e non rientra nelle ipotesi di intervento di cui all'art. 20, comma 2;

DATO ATTO

- che la partecipazione azionaria diretta del Comune di Tolmezzo in A&T 2000 S.p.a. è strettamente necessaria all'espletamento con modalità *in house* del servizio di gestione integrata di rifiuti;
- che A&T 2000 S.p.a. rispetta sia i dettami di cui all'art. 4 ai fini del mantenimento della partecipazione, che i requisiti di convenienza, sostenibilità ed efficienza dell'attività dalla stessa espletata, di cui all'art. 5, posto il principio di unicità della gestione del servizio come stabilito dal suo Ente di governo;
- che la società non rientra nelle ipotesi di intervento di cui all'art. 20, comma 2, del Decreto suddetto;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dal servizio economico finanziario, ed in particolare delle analisi e delle valutazioni svolte in ordine alle partecipazioni detenute e, rilevato che in base a quanto sopra, sussistono le motivazioni per il mantenimento della partecipazione azionaria diretta nella società CAFC S.p.a. e A&T 2000 S.p.a. e della partecipazione indiretta in ACQUEDOTTO POIANA S.p.a. partecipata di CAFC S.p.a.;

RITENUTO invece di continuare con il processo di dismissione da Albergo Diffuso Tolmezzo soc. coop. a.r.l. in quanto non ricorrono i presupposti per il mantenimento ai sensi del D. Lgs n. 175 del 2016;

DATO atto che con l'entrata in vigore del D. Lgs 201/2022 recante il *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*, che – in sede di prima applicazione – per i Comuni o eventuali loro forme associative con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le Città metropolitane, le Province e gli altri enti competenti dovrà essere attuato entro il 31 dicembre 2023;

DATO ATTO che l'art. 30 del D. Lgs 201/2022 (*Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali*) il quale dispone che:

1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

EFFETTUATA da parte dei Responsabili di Servizio un'analisi dei servizi assoggettati a ricognizione, il cui esito è contenuto nella relazione ex art. 30 (allegato C) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267 del 2000;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli ex art. 49, D. Lgs. n. 267 del 2000, espressi dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO il parere favorevole dell'Organo di Revisione;

UDITI gli interventi come da registrazione elettromagnetica ora file, che costituisce, ai sensi dell'art. 57 comma 2 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni comunali approvato con deliberazione consiliare n. 4 dd 20/02/1997, la documentazione amministrativa della discussione, comprese le eventuali dichiarazioni di voto;

CON votazione, resa in forma palese, il cui esito si riassume come segue:

Presenti alla votazione: 19

Voti favorevoli: 14

Voti contrari: /

Astenuti: 5 (Consiglieri Comunali Gabriele Moser, Marco Craighero, Francesco Brollo, Fabiola De Martino e Francesco Martini)

DELIBERA

1. di approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute, al 31.12.2023, dal Comune di Tolmezzo per l'anno 2023 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175 del 2016, come da allegati A) e B) alla presente deliberazione che costituiscono parte integrante e sostanziale che prevede il mantenimento della partecipazione diretta nella società CAFC S.p.a. e A&T 2000 S.p.a. e della partecipazione indiretta nella società ACQUEDOTTO POIANA S.p.a., partecipata di CAFC S.p.a.;
2. di approvare la relazione sui risultati conseguiti mediante l'attuazione del Piano di revisione straordinaria delle società e delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute dal Comune di Tolmezzo, allegato B) che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. di approvare la relazione ex art. 30 del D. Lgs 201/2022 come da allegato C) facente parte integrante e sostanziale del presente atto, evidenziando che la parte relativa ai servizi affidati in house costituisce appendice alla relazione ex art. 20 D. Lgs 175/2016 (allegato A di cui al punto 1));
4. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato ed in particolare:
 - di trasmettere la presente deliberazione alle società partecipate dal Comune;
 - di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, sezione amministrazione trasparente;
 - di comunicare l'esito della revisione ordinaria 2024 e relativi allegati al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo del Friuli Venezia Giulia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione sopra riportata;

Con la seguente votazione, resa in forma palese, il cui esito si riassume come segue:

Presenti alla votazione: 19

Voti favorevoli: 14

Voti contrari: /

Astenuti: 5 (Consiglieri Comunali Gabriele Moser, Marco Craighero, Francesco Brollo, Fabiola De Martino e Francesco Martini)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Sindaco

Vicentini Roberto

Atto Firmato Digitalmente

Il Segretario Generale

Candotto Rita

Atto Firmato Digitalmente